

Delibera n° 2174

Estratto del processo verbale della seduta del
12 dicembre 2019

oggetto:

LR 27/2018, ART 3 E ART 11: ASSETTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - COSTITUZIONE DEI NUOVI ENTI.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	assente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianfranco ROSSI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27, recante "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale";

Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 1 della LR 27/2018, innanzi citata, il quale statuisce che il Servizio sanitario regionale è composto dai seguenti enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico:

- ✓ Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);
- ✓ Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO);
- ✓ Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI);
- ✓ Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC);
- ✓ Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste (IRCCS Burlo);
- ✓ Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Centro di riferimento oncologico" di Aviano (IRCCS CRO);

Precisato che l'articolo 11 della LR 27/2018, dispone quanto segue:

- ✓ con decorrenza dall'1 gennaio 2019 è stata costituita l'Azienda regionale di coordinamento per la salute con contestuale soppressione dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi;
- ✓ entro l'1 gennaio 2020 sono costituite l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI);
- ✓ contestualmente alla costituzione degli enti di cui al punto precedente:
 - a) sono soppresse l'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", l'Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", l'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste" e l'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine", di cui alla legge regionale 17/2014;
 - b) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", con sede legale a Pordenone, assume la nuova denominazione di "Azienda sanitaria Friuli Occidentale" (ASU FO);

Richiamato l'articolo 3, comma 4 della LR 27/2018, ai sensi del quale i nuovi enti sono costituiti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;

Atteso che giusto decreto del Presidente della Regione n. 280 del 21 dicembre 2018 è stata costituita dall'1 gennaio 2019 l'Azienda regionale di coordinamento per la salute;

Atteso che l'articolo 11, commi da 4 a 7 della LR 27/2018, dispone che l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), dalla data della loro costituzione, succedono nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, in relazione alle funzioni trasferitegli, secondo la regolamentazione esitata dall'attività commissariale di cui all'articolo 12, comma 4 del medesimo provvedimento normativo, con le seguenti modalità e, precisamente:

- ✓ l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, succede nell'intero patrimonio ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste ed in parte di quelli dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina";
- ✓ l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, succede nell'intero patrimonio ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" ed in parte di quelli dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina";

Preso atto dei provvedimenti, adottati previo parere del commissario straordinario dell'Azienda regionale per il coordinamento della salute giuste note prot.nn. 22518, 22517, 22515 e 22516 del 18.11.2019, di seguito indicati:

- ✓ decreto n. 823 del 6.11.2019 e n. 575 del 7.11.2019 del commissario straordinario unico dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", che qui si allegano subb lettere A) et B), aventi ad oggetto la ricognizione dei beni oggetto di trasferimento, relativi a ciascuno dei due enti sopprimendi;
- ✓ decreto n. 967 del 7.11.2019 e n. 261 del 6.11.2019 del commissario straordinario unico dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", che qui si allegano subb lettere C) et D), aventi ad oggetto la ricognizione dei beni oggetto di trasferimento, relativi a ciascuno dei due enti sopprimendi;

Preso atto della nota di data 11 dicembre 2019 con la quale i commissari straordinari unici degli enti anzidetti hanno comunicato la raggiunta intesa con riferimento all'assegnazione dei beni della sopprimenda AAS2 Bassa Friulano Isontina, ai sensi dell'articolo 12 comma 4 della legge regionale 27 del 2018, che qui si allega sub lettera E);

Precisato che, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 13 della LR 27/2018 ed all'articolo 5 del D.LGS. 502/1992 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*), il titolo per la trascrizione dell'atto di trasferimento di diritti reali, spettanti agli enti del servizio sanitario su beni mobili registrati e beni immobili, è costituito dal decreto del Presidente della Regione, approvato previa deliberazione della Giunta regionale, avente ad oggetto il recepimento dell'atto ricognitivo dei diritti anzidetti come adottato dall'organo di vertice dell'ente;

Atteso che, per le motivazioni innanzi esposte, con decorrenza dall'1 gennaio 2020, è necessario provvedere:

- ✓ alla costituzione dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC), con sede a Udine e dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), con sede a Trieste, che saranno dotate di personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale, ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis, del D.LGS. 502/1992;
- ✓ alla soppressione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, di cui alla legge regionale 17/2014;
- ✓ alla presa d'atto della modifica della denominazione dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", con sede legale a Pordenone, in "Azienda sanitaria Friuli Occidentale";
- ✓ al recepimento degli atti ricognitivi dei beni oggetto di trasferimento, relativi a ciascuno degli enti sopprimendi come adottato dal rispettivo organo di vertice;

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, all'unanimità

delibera

1. ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della LR 27/2018, di costituire, con effetto dal giorno 1 gennaio 2020, i seguenti enti con personalità giuridica di diritto pubblico e, precisamente:
 - a) Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC) con sede legale a Udine;
 - b) Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), con sede a Trieste;
2. ai sensi dell'articolo 11, comma 8 della LR 27/2018, contestualmente alla costituzione degli enti di cui al punto 1, di sopprimere:
 - a) l'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Bassa Friulana-Isontina";
 - b) l'Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli";
 - c) l'"Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste";
 - d) l'"Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine";

3. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 3, commi da 4 a 7 della LR 27/2018, gli enti di cui al punto 1), dalla data della loro costituzione, succedono nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi di quelli soppressi, in relazione alle funzioni trasferitegli, secondo la regolamentazione esitata dall'attività commissariale di cui all'articolo 12, comma 4 del medesimo provvedimento normativo, con le seguenti modalità e, precisamente:

a) l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, nell'intero patrimonio ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste ed in parte di quelli dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina";

b) l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, nell'intero patrimonio ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" ed in parte di quelli dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina";

4. di dare atto che gli enti di cui al punto 1) svolgono tutte le funzioni attribuitegli dalla LR 27/2018 con effetto dalla loro costituzione, senza soluzione di continuità rispetto alla gestione degli enti che erano precedentemente titolari della relativa competenza in materia;

5. ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 13 della LR 27/2018 e dell'articolo 5 del D.LGS. 502/1992, di prendere atto dei seguenti provvedimenti:

- ✓ decreto n. 823 del 6.11.2019 e n. 575 del 7.11.2019 del commissario straordinario unico dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", che qui allegati subb lettere A) et B), costituenti parte integrante del presente provvedimento, aventi ad oggetto la ricognizione dei beni oggetto di trasferimento, relativi a ciascuno dei due enti sopprimendi;
- ✓ decreto n. 967 del 7.11.2019 e n. 261 del 6.11.2019 del commissario straordinario unico dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", che qui allegati subb lettere C) et D), costituenti parte integrante del presente provvedimento, aventi ad oggetto la ricognizione dei beni oggetto di trasferimento, relativi a ciascuno dei due enti sopprimendi;
- ✓ nota di data 11 dicembre 2019 con la quale i commissari straordinari unici degli enti anzidetti hanno comunicato la raggiunta intesa con riferimento all'assegnazione dei beni della sopprimenda AAS2 Bassa Friulana Isontina, ai sensi dell'articolo 12 comma 4 della legge regionale 27 del 2018, che qui si allega sub lettera E), costituente parte integrante del presente provvedimento;

6. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11 della LR 27/2018, i trasferimenti di cui al punto precedente decorrono dall'1 gennaio 2020, per effetto della costituzione dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC), con sede legale a Udine, e dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), con sede a Trieste;

7. di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 3 della LR 27/2018, della modifica della denominazione dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", con sede legale a Pordenone, in "Azienda sanitaria Friuli Occidentale;

8. alla presente delibera di Giunta regionale verrà data esecuzione con decreto del Presidente della Regione che verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE